

Capitolo 4° - MEDIAZIONI IN GENERE

Sommario

Diritto alla provvigione	Art.	1
Riparto della provvigione a carico dei contraenti	"	2
Clausola "franco di mediazione"	"	3
Provvigione per la permuta di beni immobili	"	4
Provvigione per i contratti sciolti o ineseguiti	"	5

Capitolo 4° - MEDIAZIONI IN GENERE

Art. 1 - Diritto alla provvigione.

Al mediatore spetta la provvigione soltanto quando la contrattazione sia definitivamente conclusa. Essa deve essere pagata subito dopo la conclusione del contratto salvo diversi usi accertati nei singoli settori. Quando la legge, per la validità di un contratto, richiede la forma scritta, la provvigione al mediatore è dovuta soltanto dopo la sottoscrizione del contratto da parte dei contraenti.

Art. 2 - Riparto della provvigione a carico dei contraenti.

In difetto di patti contrari o di usi contrari specifici di singoli settori mercologici e di tariffe accertate dalla Camera di Commercio, la provvigione è a carico di ciascuno dei contraenti, in parti uguali. La provvigione non è dovuta da chi abbia preventivamente dichiarato al mediatore che non intende valersi della sua opera.

Art. 3 - Clausola "franco di mediazione".

La clausola "franco di mediazione" o altra equipollente, inserita nei patti, vale ad accollare ad una sola parte l'intera provvigione al mediatore.

Art. 4 - Provvigione per la permuta di beni immobili.

Nelle permutate di beni immobili di diverso valore la provvigione di mediazione viene corrisposta sulla base dell'immobile di maggior valore.

Art. 5 - Provvigione e rimborso spese.

Le provvigioni dovute al mediatore si intendono comprensive delle spese all'uopo eventualmente sostenute. Qualora l'affare non venga concluso, salvo patto contrario, non è dovuto al mediatore il rimborso delle spese da lui sopportate; tuttavia il mediatore ha diritto di ottenere il rimborso delle spese sostenute da parte di chi gli aveva conferito l'incarico di effettuarle, limitatamente a quelle espressamente richieste.

Art. 6 - Provvigione per i contratti sciolti o ineseguiti.

Il mediatore ha diritto alla provvigione anche nel caso che, conclusosi il contratto, lo stesso venga sciolto per effetto di successivi accordi intervenuti fra i contraenti o solo per mancata esecuzione da parte di uno di essi.

Tuttavia, qualora il mediatore sia stato retribuito prima dell'esecuzione del contratto, è obbligato a svolgere la sua buona opera al fine di risolvere i contrasti eventualmente sorti fra le parti.